

Rapporto sul messaggio

numero	4385
data	15 dicembre 1995
dipartimento	Territorio

Della Commissione della legislazione sul messaggio 8 marzo 1995 concernente la modifica della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), la modifica della Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 (LPF) e la modifica della Legge sull'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968

1. PREMESSA

Il messaggio licenziato dal Consiglio di Stato in data 8 marzo 1995 ha quale scopo la semplificazione e la razionalizzazione di una parte della materia legislativa in vigore nel campo della gestione del territorio. La proposta, come del resto evidenziato nel messaggio, si propone di voler ossequiare gli obiettivi contenuti nelle Linee Direttive 1992-1995 inerenti le procedure amministrative. Si intende parimenti rivedere l'assegnazione della distribuzione delle competenze fra Cantone e comuni in modo tale da meglio ed il più convenientemente possibile adattare gli strumenti legislativi alle reali esigenze della pratica corrente.

Le modifiche concernono due leggi e due campi d'applicazione indipendenti e distinti che non hanno niente in comune fra loro se non la necessità di perseguire delle semplificazioni procedurali, rispettivamente un mutamento nelle competenze.

Si tratta:

- della completazione della legge edilizia del 13 marzo 1991 con le normative riguardanti la prevenzione antincendio nell'ambito edilizio;
- di alcune modifiche della legge sull'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968.

Il messaggio del Consiglio di Stato propone inoltre la modifica della legge sulla polizia del fuoco (LPF) del 13 dicembre 1976, la quale, come vedremo più oltre, viene tuttavia a cadere in seguito all'assunzione delle proposte contenute nel Messaggio n. 4393 relativo alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, nella quale si propone di trasferire tutti gli aspetti legati alla regolazione dell'organizzazione ed ai provvedimenti di lotta contro gli incendi. Per questi motivi la Commissione propone al Gran Consiglio lo stralcio del disegno di legge contenuto nel messaggio concernente la modifica della legge sulla polizia del fuoco, presupposto che i due messaggi siano sottoposti al plenum nel corso della stessa seduta del legislativo e siano accettati sulla base dei decreti proposti dalla Commissione.

Prima dell'entrata in materia la Commissione ha sentito il capo della Divisione della Pianificazione arch. Benedetto Antonini, il quale ha esposto in modo esauriente il contenuto del messaggio, rispettivamente le aspettative politiche del Consiglio di Stato.

Gli aspetti giuridici di alcuni articoli della modifica legge edilizia sono poi stati oggetto di ulteriori verifiche e chiarimenti, di cui vedremo più oltre.

2. L'ENTRATA IN MATERIA COMMISSIONALE

Nell'ambito dell'entrata in materia la Commissione ha preso atto con soddisfazione dello sforzo profuso dal Consiglio di Stato nel tentativo di snellire le procedure e semplificare l'apparato legislativo in dotazione. Un obiettivo questo che deve essere perseguito certamente in molti altri ambiti della legislazione cantonale.

D'altra parte si condivide la necessità espressa di dover aggiornare il materiale legislativo soprattutto in quei campi soggetti alla continua evoluzione del progresso tecnologico.

Qualche perplessità ed anche qualche preoccupazione è per contro emersa per quanto concerne la tendenza in atto in questi ultimi tempi di trasferire sempre più competenze dal Cantone ai comuni. Tale evoluzione che, nelle intenzioni del Consiglio di Stato, riguarderà presto anche altri campi d'applicazione già preannunciati quali il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto ed il compostaggio degli scarti vegetali, determina infatti conseguenze positive, ma anche negative.

Fra le conseguenze positive possiamo certamente annoverare quella secondo la quale il trasferimento di competenze dall'autorità superiore del Cantone a quella inferiore del comune determini di fatto l'esercizio di una maggiore autonomia da parte di quest'ultima. Un'autonomia auspicata da parte di molti Municipi, spesso costretti ad assistere impassibili alle decisioni dell'Autorità superiore.

Va poi da sé che per determinati compiti, soprattutto per quelli riguardanti la gestione ed il controllo preventivo del territorio, la sede comunale sia quella più adeguata per intervenire con sensibilità e la necessaria tempestività nell'adempimento delle diverse mansioni.

D'altra parte, tuttavia, si sa benissimo come allorquando si tratti di attuare dei provvedimenti di tipo sanatorio-repressivo l'Autorità cantonale possa meglio far valere i propri compiti che non l'Autorità comunale, sia per i mezzi a disposizione e sia anche perché, in situazioni non poi così rare soprattutto nei piccoli e medi comuni, quest'ultima risulta essere eccessivamente vincolata dai rapporti personali che la legano con i contravventori.

Il trasferimento di competenza dal Cantone ai comuni risulta poi essere critico allorquando lo stesso comporta un aumento degli oneri finanziari per quest'ultimi ed ancor più critico quando a tale aumento non dovesse corrispondere alcuna riduzione dei costi del Cantone. La valutazione politica di un trasferimento di competenza fra le due Autorità non può quindi mai essere disgiunto da un'appropriata valutazione delle conseguenze finanziarie che derivano alle parti.

3. LA MODIFICA DELLA LEGGE EDILIZIA DEL 13 MARZO 1991

3.1 Il contesto legislativo

La modifica della legge edilizia, con l'introduzione di un nuovo capitolo IV, è strettamente collegata con la proposta contenuta nel Messaggio n. 4393 con il quale si intende adottare la nuova "legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi", che a sua volta sostituisce la legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1978, tutt'ora in vigore.

L'art. 5 della citata nuova legge riferentesi all'edilizia cita:

"Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia". Mentre la legge sulla polizia del fuoco del 1976 raggruppa, seppur in modo molto sommario ed anche riduttivo, sia gli aspetti legati alla prevenzione sia quelli inerenti alla lotta contro gli incendi, così come compiutamente illustrato nel Messaggio n. 4393 e nel relativo rapporto, con l'introduzione della nuova "legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi" si è determinata una maggior chiarezza in materia.

In particolare ricordiamo qui come:

- le norme relative alla lotta contro gli incendi siano state inserite nella nuova legge;
- le norme per la prevenzione contro gli incendi siano state attribuite, tramite la stessa legge, a specifiche basi legali in parte già esistenti. Nel caso particolare dell'edilizia viene dunque fatto esplicito riferimento alla "legge edilizia" e più particolarmente alle modifiche legislative affrontate nell'ambito del messaggio in oggetto.

3.2 L'opportunità della modifica legislativa

Come poc'anzi rilevato, la legge attuale appare eccessivamente sommaria e limitata.

Il progresso tecnologico e costruttivo nel campo edile e la presenza di nuovi materiali da costruzione, nonché le rinnovate esigenze architettoniche ed impiantistiche impongono la necessità di precisare le normative, di dettare regole comuni e di chiarire ruoli e responsabilità in materia di protezione incendi. Con la modifica legislativa si propone dunque un adattamento legislativo efficiente ed opportuno.

I punti salienti della proposta riguardano in particolare:

- la competenza preminente nell'applicazione delle norme sulla polizia del fuoco che dal Cantone passa ora ai comuni;
- l'applicazione di norme tecniche;
- la richiesta di una perizia specifica sulla polizia del fuoco per determinate costruzioni;
- la presentazione di un certificato di collaudo finale da parte del progettista;
- le responsabilità.

3.3 Commento ai diversi articoli

3.3.1 Competenze (art. 41a)

Fra gli aspetti importanti della modifica è certamente degno di rilievo quello relativo al mutamento della competenza nell'applicazione della legge. Nell'attuale "legge sulla polizia del fuoco" la stessa è esercitata dal Cantone con il concorso dei comuni. Con la nuova proposta ed in virtù dell'ordinamento edilizio introdotto nella legge edilizia del 1991, secondo la quale il rilascio delle autorizzazioni a costruire compete esclusivamente ai Municipi, i ruoli s'invertono: l'applicazione spetta al comune con il concorso del Cantone.

Il Cantone non può e non deve tuttavia completamente sottrarsi ai compiti di polizia del fuoco nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni:

- di consulenza nella soluzione dei problemi e nella promozione, diffusione ed applicazione delle norme tecniche;
- di avallo tecnico dei progetti e delle perizie nell'ambito delle verifiche di sua competenza, che danno seguito all'avviso cantonale ai comuni sulle domande di costruzione, conformemente all'art. 7 della legge edilizia;
- di sorveglianza della corretta applicazione delle regole di polizia del fuoco attraverso sporadici controlli e verifiche su impianti eseguiti.

Per poter adempiere ai suoi incombeni lo Stato deve poter mantenere una seppur minima struttura operativa, il cui onere dovrà comunque mantenersi nei limiti dell'attuale.

A titolo abbondanziale va inoltre osservato come la sicurezza antincendio, atta alla tutela della vita e della salute, delle persone e della collettività, degli stabili e delle cose, nonché dell'ambiente e le relative prescrizioni antincendio atte a garantirle, oltre alle misure di tipo edile trattabili soprattutto in fase di domanda di costruzione, comportano anche misure tecniche ed organizzative a livello aziendale. La loro osservanza presuppone perciò controlli ed ispezioni anche dopo la messa in esercizio della costruzione o dell'azienda in base alla legge edilizia e (o) alla legge sul lavoro.

Modifica dell'articolo

Nell'ambito della formulazione dell'art. 41a la Commissione ha ritenuto più conforme la seguente proposta:

1 Le norme sulla Polizia del fuoco hanno per scopo la prevenzione degli incendi nell'ambito edilizio.

2 La loro applicazione é esercitata dal Comune con il concorso del Cantone.

Parimenti si propone di modificare la marginale con la sostituzione di Scopo al posto di Oggetto.

3.3.2 Norme tecniche (art. 41d, cpv. 1 e 2)

L' applicazione delle norme tecniche, come già descritto nel messaggio, necessita una chiarificazione di carattere legislativo. Con la nuova proposta si prevede che il Consiglio di Stato provveda ad emanare norme proprie o a dichiarare valide le norme fissate dall' Autorità federale o da Associazioni professionali.

E' particolarmente importante che la responsabilità dei progettisti possa essere legata a normative ben precise ed uniche, adeguate all' odierna situazione ed aggiornabili in continuazione. Si ritiene addirittura indispensabile che le norme adottate siano riconosciute ed applicate da tutti i partner interessati (pompieri, progettisti, tecnici qualificati, assicurazioni, ecc.).

Malgrado la facoltà concessa dalla legge di emanare norme tecniche proprie, la Commissione non ritiene affatto opportuna questa via sia per gli alti costi d' attuazione e di aggiornamento e sia anche per la mancanza dei mezzi tecnici necessari per un pronto adattamento delle stesse in funzione delle esigenze insite nell' evoluzione tecnica dei materiali e dei prodotti.

La soluzione più conveniente da seguire, come del resto sembrerebbe essere indirizzato il Consiglio di Stato, é quella di adottare le norme VKF, le quali sono valide in tutta la Svizzera e sono attualmente da considerare le più diffuse e costantemente aggiornate all' evoluzione della tecnica. Per il Cantone le stesse dovrebbero comportare una spesa d' abbonamento annuo di fr. 16'000.--.

Modifiche proposte

Per quanto attiene il cpv. 1 dell' art. 41d la Commissione ritiene superflua l' indicazione secondo la quale le norme prescelte dal Consiglio di Stato dovrebbero garantire la massima sicurezza, in quanto fatto questo ritenuto implicito.

Si propone perciò la seguente riformulazione:

1 Per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicabili le norme fissate dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 2 viene poi modificato come segue:

2 A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o dichiara applicabili le norme fissate da Autorità federali o da Associazioni professionali.

3.3.3 L'introduzione del tecnico riconosciuto (art. 41d, cpv. 3)

Per gli edifici di una certa incidenza territoriale ed in particolar modo ad uso collettivo sarà imposto l' inoltro, unitamente alla domanda di costruzione, di una perizia specialistica. Di fatto la perizia dovrebbe comportare la consulenza di un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco. Tale soluzione permetterà di evitare allo Stato di dotarsi di costose strutture operative atte a far fronte ai casi più complessi di polizia del fuoco che necessiterebbero forzatamente di personale altamente specializzato. In sede di domanda di costruzione la competente autorità di polizia del fuoco si limiterà perciò ad avallare la perizia dello specialista, pur mantenendo la propria competenza decisionale. Il Regolamento di applicazione dovrà meglio precisare in quali casi sarà richiesto l' allestimento della perizia, rispettivamente quali saranno le qualifiche del tecnico riconosciuto. Nel Cantone Ticino gli abilitati a simile specializzazione sono attualmente soltanto tre.

La SPI (Società per la prevenzione degli incendi) organizza corsi specifici a Zurigo e Neuchatel, mentre a Como vi è una scuola parificata. Nel Ticino si prevede prossimamente la tenuta di uno o due corsi. Il costo degli stessi é relativamente elevato situandosi attorno ai 7'000.-- fr. La durata degli stessi é prevista di due giorni per settimana sull' arco di dieci settimane. Dovrebbe così venir offerta anche alla Svizzera italiana la possibilità di una formazione nel campo specifico della prevenzione incendi uniformata a livello nazionale e direttamente in funzione della novella legislativa in oggetto.

Modifica proposta

Per il cpv. 3 dell' art. 41d la Commissione propone la seguente correzione minima:

3 I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all' obbligo della presentazione di una perizia specifica sulla polizia del fuoco, rilasciata da un tecnico riconosciuto, da presentarsi con la domanda di costruzione".

3.3.4 Verifica e collaudo degli edifici e degli impianti (art. 41d, cpv. 4)

La novità di gran lunga più importante é comunque la questione della verifica degli impianti, il cui uso sarà vincolato al rilascio di un documento di collaudo. La proposta prescrive che tale certificato di conformità alle norme sia presentato dal progettista. Quest' ultimo deve possedere la formazione, la capacità e l' esperienza specialistica sufficiente per poter far fronte alle sue responsabilità. Qualora il progettista, ad esempio in qualità di firmatario della domanda di costruzione, non dovesse possedere i requisiti richiesti in materia specifica di polizia del fuoco, dovrà allora far capo ad uno specialista, il quale sarà tenuto a certificare che la costruzione é stata eseguita secondo le normative vigenti.

Anche in questo ambito l' omologazione dei tecnici abilitati a professare nel cantone, a dipendenza del potenziale pericolo dell' oggetto in questione, dovrà essere adeguatamente precisata nel regolamento d' applicazione.

In particolare la Commissione si é chinata sulla problematica a sapere chi debba essere considerato quale progettista e quindi persona legittimata a firmare il collaudo, nei casi in cui il tecnico che ha allestito i progetti sia stato esentato in anticipo dalle proprie incombenze di progettista. In effetti, nella pratica, all' architetto viene sempre meno spesso conferita la direzione dei lavori. In questo caso egli non può pertanto seguire fino in fondo l' evolversi della costruzione,

perdendo quindi ogni controllo sui diversi dettagli. Sempre più spesso la direzione lavori viene assunta dall' impresa generale che subentra all' architetto stesso nella fase esecutiva ed è altresì prassi ricorrente che quest' ultima modifichi i progetti senza necessariamente avvisare l' architetto. Non si possono poi escludere dalle eccezioni quelle situazioni in cui tra committente ed architetto subentri una rottura del contratto sottoscritto.

Il Municipio, in base al cpv. 4, sarà tenuto a verificare che il certificato di collaudo rilasciato sia stato emesso e sottoscritto da un tecnico abilitato a rilasciarlo. Per cogliere l' importanza della questione basti pensare come, di fatto, il rilascio di un certificato di collaudo emesso da persona non abilitata potrebbe, in caso d' incendio, in qualche maniera porre delle responsabilità allo stesso Municipio che l' ha accettato.

Da quanto esposto si pone perciò realmente il problema di chi possa essere abilitato responsabilmente in questi casi alla verifica dell' edificio o dell' impianto ed a sottoscriverne il corrispettivo collaudo.

E' altresì vero che il progettista firmatario di una domanda di costruzione in caso di proscioglimento del contratto d' appalto continua comunque ad essere ritenuto responsabile dei lavori intrapresi almeno fintanto non avrà comunicato all' Autorità comunale dell' avvenuta disdetta del contratto. A questo punto ci vorrebbe qualcuno che gli subentri. Se la legge edilizia prescrive che una domanda di costruzione deve essere firmata da un tecnico qualificato, non precisa poi più alcuna imposizione per quanto concerne la prosecuzione dei lavori. Questi potrebbero infatti essere coordinati da qualsiasi altra persona non in possesso dei necessari requisiti che la legittimi a sottoscriverne il collaudo.

Contrariamente alla situazione attuale, in base alla quale l' uso dell' edificio non è soggetto alla sottoscrizione finale di un collaudo da parte del progettista, con l' introduzione della modifica di legge la presenza di un progettista competente dovrà essere garantita fino all' atto del collaudo. In caso contrario il committente, rispettivamente il proprietario, dovranno trovare una persona dotata dei necessari requisiti per poter adempiere al collaudo richiesto; in caso contrario il Municipio dovrà negare la concessione dell' abitabilità dell' edificio, il quale rimarrebbe pertanto inagibile.

Modifica proposta

Nell'intento di semplificare ulteriormente la procedura la Commissione propone la seguente riformulazione del cpv. 4:

4 Il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell' uso del nuovo edificio o impianto.

3.3.5 Le responsabilità (art. 41e)

Il problema della responsabilità appare complesso e nello stesso tempo delicato. Esso è pure stato oggetto di un' ampia discussione commissionale.

Ci si è in particolare posti le domande a sapere:

- a) se sia giusto tralasciare dal vincolo di responsabilità la direzione dei lavori, malgrado quest' ultima funzione, anche nei casi di oggetti semplici, non sempre è svolta dal progettista, ossia dalla persona che ha elaborato il progetto;
- b) se al progettista, una volta firmato il collaudo, in caso di danni a lui non imputabili sia assicurato il diritto di rivalsa nei confronti di altri progettisti, imprenditori o parti in causa.

Per quanto concerne la prima domanda si è ritenuto giustificato l' inserimento nell' articolo anche della "direzione dei lavori".

Modifica proposta

Il progettista è responsabile personalmente, così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, per quanto riguarda l' applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco.

Per quanto concerne il quesito b) abbiamo richiesto un parere giuridico all'avv. Lucchini dell' Ufficio autorizzazioni a costruire, il quale ha risposto esaurientemente alla questione con il testo che sottoponiamo parzialmente qui di seguito:
"E' possibile stabilire per legge una responsabilità senza colpa o meglio responsabilità causale che è caratterizzata da due elementi fondamentali:

- 1) la causalità semplice essendo l' errore non necessario, e
- 2) l' esistenza di una qualsiasi irregolarità.

L'ordinamento giuridico svizzero prevede 30 normative federali caratterizzate da una responsabilità causale o semplice o aggravata. Tra queste ultime vorremmo citare a mo' di esempio quella dell' art. 58 legge circolazione stradale e quella dell' art. 59 LPAc. Il ragionamento di base che sta alla fonte di tali scelte giuridiche è sempre quello della protezione della parte lesa o del bene leso vis à vis di una particolare situazione normalmente legata a fattori imponderabili o a fattori di rischio generali. In particolare tale aspetto è evidente nella legge sulla circolazione stradale, sulla protezione delle acque, ma anche nell' art. 679 CC che prevede, per il proprietario fondiario, la responsabilità in caso di esercizio del diritto di proprietà oltre i limiti della legalità. In altre parole mi sembra che, considerato pure il fatto che altri Cantoni abbiano adottato tale norma, la soluzione qui proposta possa essere conforme al diritto già in vigore considerato soprattutto che la responsabilità ingenerata dalle normative proposte non si riferisce a rapporti di diritto privato ma unicamente pubblico. Non si tratta con la presente norma, in altre parole, di rovesciare l' ordinamento civile ma unicamente di regolamentare l' ambito edilizio della questione.

Come visto sopra il diritto di rivalsa del progettista nei confronti dei suoi ausiliari sarà assicurato dalle normative applicabili ai rapporti contrattuali esistenti tra i medesimi. In altre parole, sarà la forma di contratto che sarà stata scelta dall' architetto per regolare i propri rapporti con il mandante, rispettivamente con il proprietario della futura costruzione, a stabilire le possibilità di regresso e i rapporti di responsabilità tra le parti.

A complemento di quanto esposto riteniamo opportuno sottolineare come, già attualmente, la dottrina indichi che nel campo edilizio (utilizzo di stabili) sono possibili ben 14 fattispecie che provocano una responsabilità penale. Tra le quali vorremmo sottolineare l' art. 229 e 222 CPS (violazione delle regole dell' arte edilizia e incendio colposo) quali fattispecie

che, penalmente, già attualmente potrebbero essere di una certa rilevanza nel caso di incendi che dovrebbero provocare gravi danni o peggio ferimenti di persone. In particolare l' art. 229 prevede che sia possibile essere oggetto di un procedimento penale in caso di lesione delle regole edilizie sia nell' ambito della direzione lavori che nella realizzazione di una costruzione. Sia notato comunque di transenna che la responsabilità per evidenti motivi è limitata a chi effettivamente aveva la possibilità di influenzare l' esito della vicenda. In altra parole la modifica proposta da un punto di vista penale non accrescerà per nulla la responsabilità dei progettisti, che, di per se, portano già oggi un tale fardello. Essa semmai si limita unicamente a rendere esplicita la questione."

3.3.6 Edifici e impianti esistenti (art 41g)

La Commissione ritiene la data vincolante per stabilire quali siano gli edifici e gli impianti soggetti al diritto precedente sia quella dell' entrata in vigore della modifica di legge e non il 1° gennaio 1996.

L' art. 419 viene perciò così modificato:

1 Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell' entrata in vigore della modifica di legge sono soggetti al diritto precedente".

3.4 La situazione negli altri Cantoni

Per una visione più ampia del problema si rimanda alla tabellina comparativa, allegata al presente rapporto, riguardante la situazione in diversi Cantoni svizzeri.

Dalla stessa risulta come, ad eccezione di AI, SH e OW, tutti i Cantoni conoscono la responsabilità del proprietario.

In altri casi, oltre alla responsabilità del proprietario, vi è quella del progettista alla quale, in alcuni casi, si affianca quella della direzione dei lavori, rispettivamente dell' impresa.

Per quanto concerne le procedure di approvazione dei progetti, nella maggioranza dei Cantoni, oltre alla licenza edilizia, si prevede anche un permesso speciale rilasciato da un' altra autorità cantonale o parastatale al proprietario o all' imprenditore che intende costruire.

Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di quanto avviene in Ticino, in questi Cantoni vige il regime di monopolio dell' assicurazione statale nell' ambito della polizia del fuoco.

Ci sono già Cantoni (VD, BE, BL e SO) che prevedono un collaudo esplicito a fine lavori, ed altri, in particolare svizzero tedeschi, che hanno una complessa organizzazione per un controllo periodico, da parte di specialisti, degli stabili edificati circa il rispetto delle normative antincendio.

Di conseguenza l' organizzazione dei Cantoni confederati è in genere molto più strutturata ed onerosa della nostra con una struttura organizzativa dotata di molti funzionari incaricati dei diversi controlli.

4. LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA POLIZIA DEL FUOCO DEL 13 DICEMBRE 1976 (LPF)

4.1 Modifica superflua

I messaggi n. 4385 e n. 4393 concernono tematiche legate alla polizia del fuoco.

In particolare:

- con il Messaggio n. 4385 dell' 8 marzo 1995 si propone:

A. La translazione dalla legge sulla polizia del fuoco (LPF) alla legge edilizia (LE) delle normative specifiche di prevenzione antincendio nell' ambito delle costruzioni;

B. La modifica della parte residua della LPF concernente la parte organizzativa ed i provvedimenti della lotta contro gli incendi.

- con il Messaggio n. 4393 del 22 marzo 1995 si propone:

C. L' accoglimento della nuova legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI);

D. La conseguente abrogazione della legge sulla polizia del fuoco (LPF).

L' esame contemporaneo dei due messaggi da parte della Commissione, rispettivamente la relativa presentazione al plenum dei due oggetti in occasione della stessa seduta di Gran Consiglio fa sì che il punto B, ossia la modifica dell' attuale LPF, si riveli superflua. Il relativo decreto legislativo contenuto nel messaggio del Consiglio di Stato non viene perciò riproposto.

Infatti con l'approvazione dei due messaggi, corredatei dai due rapporti commissionali la LPF può essere definitivamente abrogata (vedi rapporto n. 4393R) e sostituita nei ruoli:

- dal nuovo capitolo IV della legge edilizia (LE);

- dalla nuova legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

5. LA MODIFICA DELLA LEGGE SULL'ELIMINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI INSERVIBILI DELL'11 NOVEMBRE 1968

5.1 Il Contesto generale

Nel 1993 il Consiglio di Stato istituiva uno speciale gruppo di lavoro con il compito di studiare la problematica legata al problema dei veicoli inservibili. Tra le altre cose tale gruppo allestiva la proposta di modifica della legge cantonale sull' eliminazione dei veicoli inservibili dell' 11 novembre 1968, la quale attribuiva le competenze in materia al Cantone.

Con la modifica proposta si intende passare tale compito ai comuni, ritenendo questa la sede più idonea per la gestione di tale materia.

Occorre parimenti riconoscere come a tutt' oggi l' applicazione della legge in questo ambito sia stata oggetto di grosse

lacune, in buona parte certamente determinate dall' impossibilità per il Cantone di essere presente in modo efficace sull' intero territorio cantonale.

Una certa latitanza del Cantone e le condizioni di impotenza dei Comuni in certi casi sono pure state oggetto di qualche facile, ma altresì comprensibile critica da parte di quest' ultimi. L' abbandono generalizzato di autoveicoli nei boschi, ai bordi di riali e fiumi, anche in luoghi non troppo discosti dalle località, costituisce infatti uno di quegli elementi non certamente edificanti del nostro territorio, al quale si ritiene debba essere riposto rimedio al più presto.

La Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio e degli ulteriori approfondimenti, in questo ambito ritiene giustificato il passaggio di competenze dal Cantone ai comuni. A questa mutazione si pone però la condizione che ai comuni possa essere consegnata una situazione in regola. Fra gli esempi più evidenti ed insostenibili dal punto di vista estetico/ambientale ritorna a più riprese il caso di un grosso deposito ubicato in quel di Pollegio.

5.2 La situazione esistente e gli interventi del Cantone

A complemento di quanto già illustrato nel messaggio, abbiamo ulteriormente sollecitato la "Sezione protezione aria e acque" (SPM) per ottenere i dati riguardanti la reale situazione esistente al 30 novembre 1995 e, nel contempo, per conoscere le intenzioni del Cantone per sanare le situazioni esistenti prima del passaggio delle rispettive incombenze ai comuni. Dai dati ottenuti, che riproponiamo integralmente nel seguito del rapporto, il lavoro svolto dal Cantone in questo frangente appare assai efficace e convincente e permette di ossequiare alle condizioni poste dalla Commissione nell' ambito della modifica legislativa.

Con la collaborazione dei comuni, la SPM ha infatti allestito un catasto dei centri di raccolta e demolizione nonché dei veicoli inservibili abbandonati.

Centri di raccolta

15 centri di raccolta e 1 centro di demolizione con installato uno "shredde" sono stati visitati dai responsabili cantonali che hanno poi provveduto a trasmettere ai diretti interessati le modalità ed i termini di risanamento. In particolare per ogni centro dovrà essere presentata, ancora entro il corrente anno, all' Autorità cantonale per il tramite del Municipio competente, una domanda di costruzione.

Tutti i centri controllati hanno manifestato l' intenzione di proseguire l' attività sin qui svolta, procedendo di conseguenza al risanamento delle proprie infrastrutture.

Nel frattempo cinque ditte hanno già inoltrato una domanda di risanamento, ottenendo la relativa autorizzazione e dato avvio ai lavori di risanamento.

Veicoli abbandonati

Dai dati emersi dal censimento é risultato che erano circa 560 i veicoli inservibili abbandonati sul territorio cantonale.

I circa 260 proprietari di tali veicoli sono stati dapprima invitati dalla SPM a volerli consegnare a un centro di raccolta; ai renitenti che non hanno ossequiato le disposizioni citate è stato successivamente intimato un formale ordine di sgombero tramite decisione dipartimentale.

L' invito di sgombero é stato ossequiato da 185 proprietari.

Dei 75 casi restanti la situazione é la seguente:

- per 36 casi il Cantone dovrà eseguire lo sgombero coattivo dei veicoli abbandonati in quanto il termine assegnato ai loro proprietari con decisione dipartimentale cresciuta in giudicato é ampiamente scaduto. Si é valutata la possibilità di rimozione coattiva impiegando mezzi a disposizione della Sezione dell' esercizio e della manutenzione della divisione delle costruzioni. Tale soluzione risulterebbe però improponibile, sia a causa dei costi elevati e sia anche in considerazione dei tipi di automezzi in dotazione che non permettono di rimuovere e trasportare contemporaneamente più veicoli. Questi interventi dovranno perciò essere effettuati con l' ausilio di ditte di trasporto private;

- per 18 casi il termine assegnato mediante decisione dipartimentale non é ancora scaduto;

- per 11 casi l' invito della SPM di allontanare i veicoli non é stato rispettato, per cui dovrà essere intimata ai proprietari una decisione dipartimentale;

- infine per 10 casi l' invito trasmesso dalla SPM non é ancora scaduto.

5.3 Commento ai diversi articoli.

5.3.1 Ad art 3

La Commissione ritiene sufficiente definire il luogo in cui dev' essere custodito il veicolo inservibile con il termine "adattp" tralasciando l' aggiunta "a tale scopo sotto conveniente riparo".

5.3.2 Ad art. 4, cpv. 2

Per evitare malintesi si propone la seguente formulazione:

"2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere ... di sua proprietà".

5.3.3 Ad art. 6, cpv. 3

La Commissione ha ritenuto di dover chiarire il significato dell' articolo. Non appare infatti chiaramente quali atti della procedura si prescrivano nei fissati 5 anni.

L' articolo viene perciò completato come segue:

3 L' azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell' atto illecito".

Ciò significa che, conformemente all' art. 46 cpv. 6 della legge edilizia cantonale, trascorso il lasso di tempo di 5 anni (tenuto conto delle sospensioni ed interruzioni previste dall' art. 72 CPS), contro l' autore dell' atto penalmente perseguibile non potrà più essere intentato alcun procedimento. Naturalmente ciò non determina il decadimento del diritto di imporre la rimozione del veicolo.

6. CONCLUSIONE

Sulla base del messaggio e tenuto conto del presente rapporto, la Commissione della legislazione raccomanda al Gran Consiglio l'accettazione:

- a) della modifica della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);
- b) della modifica della legge sull' eliminazione dei veicoli inservibili dell' 11 novembre 1968, così come ai testi allegati.

Per la Commissione della legislazione:

Elio Genazzi, relatore

Baggi - Bergonzoli S. - Bernasconi -

Bobbià - Camponovo - Carobbio Guscetti -

Ermotti-Lepori - Ferrari-Testa - Fiori -

Lavagno - Lepori Colombo - Marzorini -

Merlini - Nova - Righinetti - Verda.

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 marzo 1995 n. 4385 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4385 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

Capitolo IV - Polizia del fuoco

Art. 41 a (nuovo)

Polizia del fuoco: scopo e competenza

1 Le norme sulla Polizia del fuoco hanno per scopo la prevenzione degli incendi nell' ambito edilizio.

2 La loro applicazione è esercitata dal Comune con il concorso del Cantone.

Art. 41 b (nuovo)

Vigilanza

a) Consiglio di Stato:

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati, preposti all' applicazione della presente legge.

Art. 41 c (nuovo)

b) Municipi

Il Municipio vigila sull' esecuzione delle norme sulla Polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all' autorità comunale.

Art 41 d (nuovo)

Norme edilizie

1 Per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato.

2 A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o dichiara applicabili le norme fissate da Autorità federali o da Associazioni professionali.

3 I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all' obbligo della presentazione di una perizia specifica sulla polizia del fuoco, rilasciata da un tecnico riconosciuto, da presentarsi con la domanda di costruzione.

4 Il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell' uso del nuovo edificio o impianto.

Art. 41 e (nuovo)

Responsabilità

Il progettista è responsabile personalmente, così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, per quanto riguarda l' applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco.

Ant. 41 f) (nuovo)

Manutenzione

a) Edifici e impianti:

1 Gli edifici e gli impianti devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli di incendio.

2 I dispositivi e gli attrezzi per la prevenzione contro gli incendi devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

Art. 41 a) (nuovo)

Edifici e impianti esistenti

1 Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell' entrata in vigore della modifica di legge sono soggetti al diritto precedente.

2 In caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti, gli edifici e impianti esistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni.

3 Il Municipio può eccezionalmente concedere l' esenzione, quando si tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dell' edificio o dell' impianto.

II.

Il Capitolo IV, opere abusive e contravvenzioni, diventa Capitolo V.

III.

Il Capitolo V, applicazione della legge e disposizioni varie, diventa Capitolo VI.

IV.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ne determina la data d' entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968, modifica.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 marzo 1995 n. 4385 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4385 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge concernente l' eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

II. Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati.

Art 3

Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto.

Art. 4 cpv. 1, 2, 3.4 e 5 (nuovo)

1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un' area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.

3 Cumulativamente l' ordine può essere dato al proprietario o all' ultimo detentore del veicolo.

4 Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell' ultimo detentore del veicolo.

5 Il Municipio diffida il proprietario o l' ultimo detentore del veicolo lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d' ufficio a spese del diffidato.

Art. 6 cpv. 1. 2 e 3 (nuovo)

1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20'000.--.

2 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.

3 L' azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell' atto illecito.

Art. 7

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.